C O M U N E D I M O N S E L I C E

Provincia di PADOVA

****

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO I°- NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Ambiti di applicazione
Art. 2 - Organizzazione del Servizio di Polizia Rurale
TITOLO II° - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI
Art. 3 - Esercizio del diritto di passaggio
Art. 4 - Esercizio della caccia e pesca
Art. 5 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo
TITOLO III° - NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA
Art. 6 - Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi
Art. 7 - Atti vietati sulle strade
Art. 8 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi fuori dal centro abitato
Art. 9 - Trattamento con prodotti chimici
Art. 10 - Uso di esche avvelenate
Art. 11 - Emissione di odori molesti
Art. 12 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
Art. 13 - Degrado ambientale generale
Art. 14 - Spandimento di liquami e spargimento di letame
Art. 15 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche
TITOLO IV° - ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI
Art. 16 - Distanze per alberi e siepi
Art. 17 - Rami protesi e radici
TITOLO V° - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE
Art. 18 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
Art. 19 - Canali naturali e artificiali - Irrigazione
Art. 20 - Libero deflusso delle acque - Fossi
Art. 21 - Rispetto delle acque
Art. 22 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità
Art. 23 - Esercizio della pesca
TITOLO VI° - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE
Art. 24 - Difesa contro i parassiti delle piante
Art. 25 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante
TITOLO VII° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI
Art. 26 - Stalle
Art. 27 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti
Art. 28 - Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile
Art. 29 - Sostanze tossiche o comunque pericolose utilizzate per la protezione delle colture e la cura degli animali
TITOLO VIII° - NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME
Art. 30 - Pascolo degli animali su proprietà altrui
Art. 31 - Conduzione del bestiame in transito
Art. 32 - Recinzioni in filo spinato
TITOLO IX° - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 33 - Accertamento delle violazioni
Art. 34 - Sanzioni
Art. 35 - Entrata in vigore

****

*****

*

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio comunale di Monselice con particolare riferimento alle attività svolte nelle zone agricole ed all'attività rurale.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali e gli usi vigenti.

Art. 2
Organizzazione del servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco dalla Polizia Locale con il supporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., della A.U.L.S.S. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

TITOLO II
NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 3
Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di ripari, è regolamentato dalla normativa vigente in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite e le escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi usualmente utilizzati per il transito pedonale.

Art. 4
Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5
Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto alla "Comunicazione di manifestazione sportiva" da inviare al Comune competente per territorio e alle forze dell'ordine; la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dall'elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intenda utilizzare nel corso della manifestazione medesima.

É fatto divieto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 comma 8° - 9° - 13° del Codice della Strada, di coprire i segnali stradali e i loro sostegni con cartelli che indicano le manifestazioni sportive e non.

É fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.

TITOLO III°
NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 6
Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti più opportuni purché non provochino pericoli o disagi a persone o cose altrui. L'allevamento del bestiame deve essere fatto garantendo la protezione degli animali e nel rispetto delle norme ambientali per quanto concerne la protezione delle acque, del terreno e dell'aria da contaminazioni fisiche, chimiche o microbiologiche.

I terreni incolti devono essere sfalciati, arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti, microrganismi ed erbe infestanti, evitando altresì la diffusione di semi di piante infestanti. É fatto obbligo di interramento degli stocchi delle colture di cereali e proteoleginose entro la fine di febbraio dell'anno successivo al raccolto e comunque prima dell'inizio delle semine.

É fatto obbligo a chiunque sia titolare del diritto di proprietà, o abbia comunque ad altro titolo la disponibilità, di spazi verdi sia all'interno sia al di fuori del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare.

In caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

Art. 7

Atti vietati sulle strade

É proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica. Qualora situazioni operative particolari abbiano reso impossibile evitare tale imbrattamento, l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e lavaggio del fondo stradale. In condizioni particolari che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto l'obbligo dell'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
- gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
- transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza il preventivo nulla osta del Comune.

Art 8
Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi fuori dal centro abitato

In applicazione della direttiva n. 2008/98/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 all'articolo 13, di modifica dell'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente e non mettono in pericolo la salute umana, sono considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

La combustione sul campo di rifiuti quali residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs 152/2006 che punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. , dal Codice Penale e dalle PMPF (prescrizioni di Massima di Polizia Forestale) nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Il divieto previsto può essere derogato in conformità al D.M. n. 30125 del 22.12.2009 al verificarsi delle seguenti ipotesi :

a) la terra è destinata alla produzione di riso
b) l'intervento di bruciatura è regolarmente autorizzato in quanto imposto da emergenze di carattere fitosanitario:

c) in ambito forestale, l'abbruciamento delle stoppie o di altri residuo vegetali è possibile solo ad una distanza superiore a 100 metri dai boschi ovvero, all'interno degli stessi, previa apposita autorizzazione da parte della struttura regionale competente;

É vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali quali pneumatici, plastiche, tessuti, carta e cartone, vernici ecc. o altro materiale che debba essere conferito all'ecocentro o che sia oggetto di raccolta domestica dei rifiuti.

L'accensione dei fuochi autorizzati (vedi anche attività forestale) non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone: in questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale: chi accende il fuoco dovrà usare la massima diligenza e vigilare fino allo spegnimento dello stesso al fine di evitare la sua propagazione.

Se l'accensione delle stoppie causa un incendio, che si propaga alle proprietà confinanti, si ipotizza il reato previsto dall'art. 449 del codice penale che punisce chiunque per colpa, per imperizia, imprudenza, negligenza o per violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline, procura un incendio tale da creare un pericolo concreto, reale ed effettivo per la pubblica incolumità.

In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona dell'area agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

Art. 9
Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitoiatrici e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino, se richiesto, e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà confinanti;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

Art. 10
Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 11
Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 12
Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine, le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 13
Degrado ambientale

É vietato mantenere situazioni di degrado ambientale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono, per evitare:

- la proliferazione di malerbe dannose;
- il propagarsi di insetti nocivi;
- la causazione di incendi.

In caso di riscontro della situazione di abbandono o di presenza di sterpaglie infestanti o erba alta incontrollata, il Responsabile del Servizio Ambiente potrà emettere la specifica ordinanza a carico dei titolari dei beni, contenente l'obbligo alla pulizia delle aree e l'ordinamento dei luoghi, il pagamento della sanzione nella misura indicata nell'allegato n. 1, nonché l'intervento sostitutivo a carico del privato.

Art. 14
Spandimento di liquami e spargimento di letame

In applicazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'Utilizzazione Agronomica degli effluenti di Allevamento e delle Acque Reflue" approvato con deliberazione consigliare n. 12 del 10.03.2009, lo spandimento di liquami per la concimazione di terreni adibiti ad uso agricolo, in tutto il territorio comunale, potrà essere realizzato solo con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto: viene precluso lo spandimento del letame e altri minerali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici nel periodo compreso tra il 15 Novembre e il 15 Febbraio dell'anno successivo: viene precluso lo spandimento di liquami, altri minerali assimilati e acque reflue dal 15 Novembre al 15 Febbraio dell'anno successivo nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare

permanente: mentre per altre colture la preclusione vale dal 01 Novembre alla fine di Febbraio dell'anno successivo.

Nel periodo dell'anno in cui sono consentiti, gli spargimenti dovranno essere realizzati solamente nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 9,00 del giorno successivo: durante il periodo dell'ora legale dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.

Nell'espletamento di tali operazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa regionale per i liquami e dal codice di buona pratica agricola per il letame, dovranno comunque osservarsi le seguenti regole:

a) Il trasporto delle deiezioni zootecniche deve avvenire senza perdita alcuna sulla sede stradale, evitando, nel limite del possibile, di transitare lungo le strade all'interno dei centri abitati.
b) Il transito nei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso non vi siano altre strade per raggiungere i campi da concimare.
c) All'uscita dai fondi agricoli, a spargimento avvenuto, i mezzi devono essere puliti onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale; in caso contrario si dovrà tempestivamente provvedere alla completa pulizia del fondo stradale. Ai sensi del Codice della Strada è vietato apportare materiale fangoso o di altra natura sulla sede stradale.
d) Lo spargimento delle deiezioni dovrà avvenire nel minor tempo possibile solo a rasoterra ed a bassa pressione, limitando il più possibile la produzione di aerosol, con immediata aratura del terreno e/o comunque totale interramento delle deiezioni distribuite con altra lavorazione o tecnica di spargimento, fatta eccezione per le colture prative in atto, vigneti e frutteti.
e) Anche lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti situati fuori del territorio comunale deve essere effettuato nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.
f) Il Sindaco, con proprio provvedimento, previo parere del servizio sanitario e del servizio vigilanza dell'ULSS, può restringere, allargare o vietare lo smaltimento nei periodi sopra fissati.
g) Qualora sia dimostrabile, da parte delle ditte interessate, che lo smaltimento dei liquami avviene senza provocare alcun inconveniente per la popolazione, gli uffici competenti potranno rilasciare autorizzazione allo smaltimento in orari diversi da quelli sopra indicati.
h) I liquami non possono essere smaltiti ad una distanza inferiore ai 50 metri dalle abitazioni di terzi, 200 metri dagli agglomerati urbani, 10 metri dalle strade e 10 metri dai corsi d'acqua .
i) La realizzazione di cumuli di letame su terreni è consentita per brevi periodi e solamente con letame allo stato maturo, purché collocati alle distanze descritte al punto precedente.

Art. 15
Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità in modo che sia garantita la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale.

Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, dovrà avere una larghezza non inferiore ad 1,50 metri misurati dal bordo esterno della banchina stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela alla strada adiacente in modo che il solco più prossimo alla medesima rimanga aperto: anche per tale area rimangono validi gli obblighi manutentivi indicati nei commi precedenti.

Qualora il fosso stradale non di uso pubblico, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare il fossato medesimo immediatamente, così come le scoline di sgrondo interpoderale.

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune, accertata l'infrazione e dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista.

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta di prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione ed altro, dovranno essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada al fine di evitare pericoli derivanti dalla lordatura sulla strada: è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni dovessero prolungarsi nelle giornate successive, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

Le strade vicinali ed interpoderali, sulle quali può comunque intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

I frontisti sono obbligati ad aprire ai lati delle strade, anche interpoderali, una cunetta od un fosso provvedendo a mantenere gli stessi costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

TITOLO IV°
ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

Art. 16
Distanze per alberi e siepi

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, si eleva ad altezza notevole come nel caso di noci, castagni, querce, pini, cipressi, acacie, tigli, olmi, pioppi, platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, deve osservarsi la distanza di m. 5,00 dal confine di proprietà: tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali.

Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati deve osservarsi la distanza di m. 3,00 dal confine di proprietà.

Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di m. 1,50 dal confine di proprietà.

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad un distanza minima di m. 1,50 dal bordo esterno della banchina.

Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della strada non potrà essere inferiore a m. 2,00.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso,

dovrà essere di m. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di m. 3,00 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di m. 5,00.

Tali distanze potranno, su istanza motivata, essere derogabili fino a un limite minimo di m. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'impianto di piantagioni a confine stradale è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune.

Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di m. 3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi precedenti previa sottoscrizione di apposito accordo fra i soggetti interessati.

Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nello strumento urbanistico del Comune, restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate dal P.R.G. o dal P.A.T.

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali all'interno dei recinti con casa di abitazione (giardini, orti) non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente articolo, ma a quelle stabilite dal codice civile.

Le distanze indicate nei commi precedenti si misurano dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro stesso.

I beni demaniali sono esenti dall'obbligo sulle distanze dal confine per le piantagioni.

Nel caso di terreni incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di 3,00 metri dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo il Responsabile del servizio, salva la diversa competenza di altre autorità, emana apposita ordinanza atta all'eliminazione dei comportamenti vietati.

Art. 17
Rami protesi e radici

É fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito all'Ecocentro Comunale o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico–sanitari o favorire il ricovero di animali. Per quanto riguarda l'accensione di fuochi si rinvia a quanto stabilito al precedente articolo 8.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi o siepi a confine con canali, fossi e dei corsi d'acqua in genere sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio, all'asportazione dei rami eventualmente caduti in acqua nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano.

Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada e dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Ambiente potranno emettere l'ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e l'obbligo a provvedere. Nel caso di inottemperanza da parte del proprietario all'ordine specificatamente impartito, il Responsabile del servizio, direttamente o tramite terzi autorizzati, potrà accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario stesso.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo il Responsabile del servizio, salva la diversa competenza di altre autorità, emana apposita ordinanza atta all'eliminazione dei comportamenti vietati.

TITOLO V
GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 18
Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Analogo incanalamento deve essere realizzato per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, recinti di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, platee utilizzate per il lavaggio di veicoli utilizzati per il trasporto di animali, acque reflue da impianti di mungitura) a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio a tenuta per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, sul suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo il Responsabile del servizio, salva la diversa competenza di altre autorità, emana apposita ordinanza atta all'eliminazione dei comportamenti vietati.

Art. 19
Canali naturali e artificiali - Irrigazione

I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

É comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 20
Libero deflusso delle acque - Fossi

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previo accordo fra i soggetti interessati.

Ai proprietari dei terreni sui quali sono presenti scoli, fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali impianti costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a tenere pulite le sponde dei corpi idrici mediante lo sfalcio periodico dell'erba, rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature in zona agricola sono di norma vietate: possono essere concesse solo per l'accesso ai fondi o alle abitazioni per un massimo di due in funzione dell'estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di 8,00 metri : in particolare situazione di tutela della sicurezza stradale o a causa della presenza di sotto servizi o di altre servitù, o per motivi di ordine igienico - sanitario sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti idonei pozzetti di ispezione almeno ogni 16,00 metri di condotta: l'esecuzione della tombinatura deve essere eseguita con tubazioni in c.a. con giunto a bicchiere: dovrà essere garantito il volume di invaso iniziale adottando diametri delle condotte maggiori possibili ed eventualmente risezionando a conguaglio di volumetria d'invaso: gli interventi dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni tecniche ed operative fornite dal Consorzio di Bonifica per la realizzazione dei tombinamenti su corsi d'acqua non consorziali: il titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori va conseguito mediante l'applicazione della normativa del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono vietate le piantagioni che si inoltrino nei fossi e nei canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.

Per i fossi privati di scolo dei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare al proprietario il ripristino.

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, il Comune esegue tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Sono considerati fossi di pubblica utilità i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

É vietato qualunque atto, fatto od opera, che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti.

Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

In caso di riscontro di avvenuti danneggiamenti alla conformazione dei fossi i canali privati di sgrondo della acque, il Responsabile del Servizio Ambiente potrà emettere specifica ordinanza a carico dei titolari dei beni, contenente l'obbligo al ripristino dello stato originario dei luoghi, il pagamento della sanzione nella misura variabile da tre a dieci volte il valore massimo indicato nell'allegato n. 1, nonché l'intervento sostitutivo a carico del privato.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, il Responsabile del servizio emana apposita ordinanza atta all'eliminazione dei comportamenti vietati ed al ripristino dello status quo ante.

Art. 21
Rispetto delle acque

É vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.

Nelle fontane ad uso pubblico è vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, oggetti, autoveicoli o animali.

É oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati, materiali putridi, sostanze inquinanti o liquidi di scarto derivanti da lavorazioni.

Art. 22
Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

In caso di uso di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici per scopi agricoli, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e di quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di 200 metri dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.

Art. 23
Esercizio della pesca

L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura è regolato dalla L.R. 28 aprile 1998 n.19 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Padova che disciplina anche l'esercizio della semina, della coltivazione, dell'acquacoltura e della pescicoltura.

TITOLO VI
LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Art. 24
Difesa contro i parassiti delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberature, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

a. Lotta obbligatoria contro:
   - il cancro colorato del platano;
   - la processionaria del pino.
b. Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
   - il bruco americano;
   - il cancro del cipresso;
   - la grafiosi dell'olmo.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo il Responsabile del servizio, salva la diversa competenza di altre autorità, emana apposita ordinanza contenente indicazioni e modalità operative.

Art. 25
Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

Al fine della prevenzione e della lotta contro i parassiti delle piante, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme:

a. Vendita di piante e sementi
   I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.
b. Trattamenti fito-sanitari
   L'uso di prodotti fito-sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.
   É prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.
   É imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO VII
IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 26
Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano Regolatore Generale, sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili;
- odori ed emissioni olfattive moleste;

- eliminazione della proliferazione di insetti e altri animali infestanti con le necessarie disinfestazioni.

L'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami a tenuta dimensionate in base al numero e alla tipologia di capi allevati.

Oltre allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spandimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della normativa vigente.

Il trasporto degli effluenti d'allevamento dovrà avvenire mediante carro botte a tenuta, mentre per il trasporto di letame dovranno essere impiegati idonei automezzi coperti con telo in caso di passaggio all'interno dell'abitato. La copertura con telo dei mezzi dovrà essere fatta anche per il trasporto di mangimi semplici (materie prime) o composti sfusi all'interno delle zone abitate.

Lo spandimento sul suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dall'art. 14.

I silos a trincea per il contenimento di alimenti per animali ed in particolare le materie prime ad elevata umidità (es. silomais, pastoni, ecc.) o a platea per il contenimento del mais ceroso, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche ed igienico-sanitarie delle concimaie.

É vietato lasciare giacenze di rifiuti solidi urbani ed assimilabili ed in prossimità dell'abitazione delle unità di allevamento e delle pertinenze (fienili, depositi). I rifiuti industriali compresi i rifiuti sanitari possono essere stoccati in un unico luogo per un tempo utile fino allo smaltimento mediante ditte autorizzate.

In ogni caso debbono essere rispettate le norme del Regolamento d'Igiene.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, il responsabile del servizio emana apposita ordinanza per la riduzione degli odori molesti e degli altri effetti dannosi conseguenti ai comportamenti vietati.

Art. 27
Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti che presentino animali infetti o sospettati di una delle malattie inserite nell'elenco per il quale è prevista la denuncia ai sensi del D.P.R. 320/54, devono immediatamente notificare il caso alle Autorità competenti.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento di animali morti deve avvenire di norma mediante invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE e successive modifiche. In casi eccezionali il Sindaco con propria Ordinanza, su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente, può acconsentire l'interramento degli animali morti.

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

Art. 28
Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti ad adottare tutti i comportamenti e gli accorgimenti necessari per fornire ad ogni specie le condizioni di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo di identificazione e registrazione secondo la normativa nazionale e regionale riguardante l'anagrafe canina.

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento Comunale di Tutela degli Animali, nonché a:

- fornire agli animali allevati tutte le profilassi e cure necessarie al mantenimento di un buon livello di salute e al rispetto della normativa riguardante le profilassi obbligatorie;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei ed alimentandolo adeguatamente;
- evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali possono arrecare a persone;
- custodire i cani in modo sicuro e corretto;

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo il Responsabile del servizio emana apposita ordinanza atta all'eliminazione dei comportamenti vietati.

Art. 29
Sostanze tossiche o comunque pericolose
utilizzate per la protezione delle colture e la cura degli animali

É fatto obbligo a chi utilizza sostanze tossiche per la protezione delle colture e la cura degli animali comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari per la cura delle malattie animali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati e con le modalità previste delle leggi in materia.

Per le sostanze tossiche o pericolose utilizzate sui fondi agricoli deve essere rispettato un appropriato tempo di rientro; a tal fine devono essere apposte ai confini delle aree trattate delle apposite tabelle visibili con la scritta "area sottoposta a trattamento con sostanze pericolose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedente provochi la morte di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi.

É parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati all'impollinazione dei fiori e alla produzione del miele.

In caso di violazione degli obblighi previsti dai primi due commi del presente articolo, il Responsabile del servizio emana apposita ordinanza atta all'eliminazione dei comportamenti vietati.

TITOLO VIII
NORME RELATIVE AL PASCOLO
ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 30
Pascolo degli animali su proprietà altrui

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

In assenza del consenso del proprietario del terreno, è vietato pascolare il bestiame, in qualsiasi periodo dell'anno; in caso di consenso del proprietario il pascolo è comunque soggetto alla disciplina prevista dal DPR n. 320/1954.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 31
Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia: in particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Monselice deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.

I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Monselice la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 32
Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, il Responsabile del servizio emana apposita ordinanza atta all'eliminazione della recinzione ed al ripristino dello status quo ante.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33
Accertamento delle violazioni

Le violazioni alle norme contenute nel Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale in collaborazione con il personale degli Uffici Tecnici Comunali.

A seguito del verbale di accertamento, il Responsabile del Servizio Ambiente provvede all'emanazione dell'Ordinanza che dispone la rimessa in pristino dei luoghi e manufatti

danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, ferma restando la competenza del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

In caso di mancata ottemperanza, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio con addebito dei relativi costi al soggetto obbligato.

In caso di comportamenti non conformi al presente regolamento, saranno ritenuti comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, qualunque sia il titolo che ne conferisca la disponibilità.

Art. 34
Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto da eventuali diverse disposizioni di legge, le violazioni alle norme contenute:

- negli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 19, 24, 25, 28, 30, 31, 32 sono sanzionate con la pena pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 200,00.
- negli artt. 7, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 sono sanzionate con la pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00.
- nell'art. 14 sono sanzionate con la pena pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00.
- nell'art. 29 sono sanzionate con la pena pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 500,00.
- fatto salvo quanto previsto da eventuali diverse disposizioni di legge, le violazioni alle norme contenute nell'art. 8 sono sanzionate con la pena pecuniaria da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 2.600,00.

Art. 35
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie contemplate nel Regolamento stesso.

****
****
***
*